



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2014
(OR. en)**

10240/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0152 (NLE)**

**CLIMA 54
ENV 478
ENER 201
ONU 69
ISL 24**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 291 final
Oggetto:	Proposta di Decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 291 final.

All.: COM(2014) 291 final

Bruxelles, 23.5.2014
COM(2014) 291 final

2014/0152 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le presenti proposte riguardano le decisioni del Consiglio, che saranno adottate a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del TFUE allo scopo di firmare e concludere l'accordo fra l'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda stessa durante il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Nel dicembre 2012, in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno adottato un emendamento al protocollo (l'emendamento di Doha)¹. Si tratta di un emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, nell'ambito del protocollo di Kyoto con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le parti elencate nel suo allegato B. Le parti includono l'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda.

L'articolo 4 del protocollo di Kyoto consente alle parti di adempiere congiuntamente i loro rispettivi impegni. L'Unione europea e le quindici parti che erano Stati membri quando il protocollo di Kyoto è stato firmato nel 1997 hanno optato per questa modalità per il primo periodo di impegno (2008-2012) e ne hanno concordato i termini, esplicitandoli, al momento della ratifica del protocollo, nel 2002². L'emendamento di Doha³, nonché la dichiarazione espressa dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda alla sua adozione⁴, esprimono l'intenzione delle parti di conseguire congiuntamente i loro obiettivi di riduzione nell'ambito del secondo periodo di impegno. La Commissione ha presentato una proposta del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni, nel novembre 2013⁵. La proposta è attualmente in fase di discussione.

L'intenzione di adempiere congiuntamente gli impegni nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda, risale al 2009. In una lettera alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 3 giugno 2009, l'Islanda ha richiesto colloqui formali per annunciare un adempimento congiunto degli impegni assunti con l'Unione europea e i suoi Stati membri durante un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Il Consiglio, nella sessione del 15 dicembre 2009, ha accolto con favore

¹ Decisione 1/CMP.8, adottata dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

² Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

³ Cfr. note a piè di pagina nn. 4, 6 e 8 accluse agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni fissati per l'Unione europea, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda nella terza colonna dell'allegato B (articolo 1 dell'emendamento di Doha), nelle quali si stabilisce che tali impegni si basano sul presupposto che saranno adempiuti congiuntamente.

⁴ Il testo integrale di questa dichiarazione figura al paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012, FCCC/KP/CMP/2012/13.

⁵ COM(2013) 768 del 6 novembre 2013.

tale richiesta e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione per l'avvio dei negoziati con l'Islanda che fosse in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto UE sul clima e l'energia⁶.

Nel giugno 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda. Nel dicembre 2013 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di avviare, a nome dell'Unione europea, negoziati con l'Islanda in merito a un accordo per stabilire i termini per la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni assunti dall'Unione, dagli Stati membri e dall'Islanda. I rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio hanno inoltre dato mandato alla Commissione di negoziare tale accordo, a nome degli Stati membri, per quanto riguarda i settori che rientrano nella competenza degli Stati membri. I negoziati sono stati condotti, in linea con le direttive di negoziato, sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e hanno dato luogo all'accordo allegato alla presente proposta di decisione.

2. ACCORDO CON L'ISLANDA

L'accordo con l'Islanda, allegato alla presente proposta di decisione definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda nell'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda. Esso non istituisce alcun obbligo per l'Unione o i suoi Stati membri.

Partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto

L'Islanda partecipa all'adempimento congiunto sulla stessa base degli Stati membri. Il livello delle emissioni dell'Islanda, identico all'importo ad essa assegnato, riguarderà le emissioni dell'Islanda relative ai gas e ai settori coperti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ma non le emissioni coperte nell'ambito del sistema dell'UE di scambio di emissioni di gas serra (direttiva 2003/87/CE⁷).

[inserire il testo relativo all'importo assegnato all'Islanda, una volta determinato]

L'accordo con l'Islanda conterrà, nel suo allegato II, i medesimi termini di adempimento congiunto stabiliti in un allegato alla decisione del Consiglio sulla conclusione dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Applicazione all'Islanda della normativa pertinente dell'Unione europea

In quanto parti del protocollo di Kyoto, l'Unione e gli Stati membri sono soggetti a una serie di obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica ai sensi del protocollo di Kyoto. Per le parti contraenti che hanno convenuto di adempiere congiuntamente agli impegni assunti, alcune di queste informazioni devono essere presentate congiuntamente. Di conseguenza, la Commissione richiederà all'Islanda le informazioni che consentiranno all'Unione di adempiere ai propri obblighi di rendiconto. Inoltre, l'Islanda dovrà partecipare al sistema dei

⁶ Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale sul clima.

⁷ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

registri dell'Unione e dei suoi Stati membri che sono pertinenti per l'adempimento degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto. Ciò richiede che l'Islanda applichi delle normative dell'Unione non applicabili ai paesi terzi (compresi i partecipanti allo Spazio economico europeo), in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, nonché per quanto riguarda il funzionamento del registro e il trattamento contabile delle operazioni connesse all'attuazione degli impegni dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in linea con i termini di adempimento congiunto e delle norme concordate a livello internazionale.

L'accordo contiene, nell'allegato I, un elenco della normativa dell'Unione vincolante per l'Islanda. Esso prevede inoltre una procedura per modificare tale elenco, per garantire la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto seguendo le stesse regole e responsabilità applicabili agli Stati membri, in conformità con gli obblighi approvati a livello internazionale.

Comitato per l'adempimento congiunto

L'accordo con l'Islanda prevede l'istituzione di un comitato per l'adempimento congiunto, che garantisca l'attuazione e il funzionamento efficace dell'accordo. Tale comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda e adotta le decisioni per consenso. Esso può adottare decisioni sull'applicazione all'Islanda della normativa pertinente dell'Unione e prevede scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto saranno organizzate, ove possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013⁸.

Durata e denuncia dell'accordo con l'Islanda

L'accordo con l'Islanda è concluso per un periodo di tempo limitato, fino a quando tutte le questioni relative all'attuazione del secondo periodo d'impegno saranno giunte a termine. Ciò è in linea con l'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che richiede che il consenso delle parti a soddisfare congiuntamente il loro impegno rimanga in vigore per la durata del periodo di impegno.

In caso di una violazione da parte dell'Islanda, o di opposizione da parte dell'Islanda alla modifica dell'elenco degli atti giuridici con applicazione in Islanda in base a questo accordo, l'Islanda sarà individualmente responsabile e dovrà rendere conto di tutte le emissioni di gas a effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto, in particolare quelle che rientrano nel campo di applicazione del sistema dell'UE di scambio delle emissioni di gas a effetto serra.

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

⁸ Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo").
- (2) Il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: «il protocollo») è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 e contiene impegni giuridicamente vincolanti di riduzione delle emissioni nel primo periodo di impegno 2008-2012 per le parti elencate nel suo allegato B. L'Unione e gli Stati membri hanno ratificato il protocollo il 31 maggio 2002 e hanno accettato di rispettare congiuntamente gli impegni di cui al primo periodo di impegno⁹. L'Islanda ha ratificato il protocollo il 23 maggio 2002.
- (3) In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le parti firmatarie del protocollo hanno concordato l'emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di vigenza del protocollo (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020). Questo emendamento modifica l'allegato B del protocollo di Kyoto imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le parti elencate in tale allegato e modificando e definendo ulteriori disposizioni

⁹ Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

sull'attuazione degli impegni in materia di mitigazione durante il secondo periodo di impegno.

- (4) Gli obiettivi stabiliti per l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto¹⁰. L'Unione, gli Stati membri e l'Islanda, dopo l'adozione dell'emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta¹¹ nella quale esprimono la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni del secondo periodo di impegno. La dichiarazione è stata concordata durante una riunione *ad hoc* dei ministri dell'UE a Doha e approvata dal Consiglio il 17 dicembre 2012¹².
- (5) Nella stessa dichiarazione, l'Unione, gli Stati membri e l'Islanda hanno inoltre dichiarato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto che autorizza le parti ad adempiere congiuntamente gli impegni assunti a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 *ter*, di tale protocollo si applicherà alla quantità assegnata congiuntamente conformemente all'accordo sull'adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, ma non si applicherà agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda considerati individualmente.
- (6) Il Consiglio, in occasione della riunione del 15 dicembre 2009, ha accolto favorevolmente la richiesta da parte dell'Islanda di adempiere i suoi impegni nell'ambito di un secondo periodo di impegno congiuntamente con l'Unione e i suoi Stati membri e ha invitato la Commissione a presentare una raccomandazione concernente l'avvio dei negoziati necessari in vista di un accordo con l'Islanda, che sia in linea con i principi e i criteri stabiliti nel pacchetto sul clima e l'energia dell'Unione europea¹³.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo prevede che le parti che si impegnano a rispettare gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 del protocollo in maniera congiunta definiscano il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle parti dell'accordo nell'accordo stesso. L'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo impone alle parti di un accordo sull'adempimento congiunto di notificare al segretariato del protocollo i termini di tale accordo al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione.
- (8) Il 17 dicembre 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo sull'adempimento congiunto tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda.
- (9) I termini dell'accordo in merito all'adempimento congiunto degli impegni assunti dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dall'Islanda nell'ambito dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto, sono stabiliti nell'allegato della conclusione del Consiglio

¹⁰ Nota a piè di pagina n. 4, dell'allegato B del protocollo modificato dall'emendamento di Doha.

¹¹ Riflessa nel paragrafo 45 della relazione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto alla sua ottava sessione, tenutasi a Doha dal 26 novembre all'8 dicembre 2012 (*Part One: Proceedings*, documento FCCC/KP/CMP/2012/13).

¹² Consiglio del 17 dicembre 2012, che approva la dichiarazione resa dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, nonché dalla Croazia e l'Islanda, presso la conferenza sul clima di Doha.

¹³ Conclusioni del Consiglio, del 15 dicembre 2009, sull'accordo relativo all'adempimento congiunto con l'Islanda per quanto riguarda un futuro accordo internazionale sul clima.

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'adempimento congiunto dei relativi impegni¹⁴. Le stesse modalità sono stabilite in un allegato dell'accordo con l'Islanda.

- (10) Al fine di garantire che gli obblighi incombenti all'Islanda in merito all'adempimento congiunto siano stabiliti e applicati in modo non discriminatorio, con pari trattamento dell'Islanda e degli Stati membri, il livello delle emissioni per l'Islanda è stato determinato in modo coerente con l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni inserito nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto (modificato dall'emendamento di Doha) e con la normativa dell'Unione, compreso il pacchetto sul clima e l'energia del 2009 e i principi e i criteri sui quali sono fondati gli obiettivi di tale normativa.
- (11) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁴ [inserire il riferimento completo].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*